

COMUNE DI SOLTO COLLINA

Provincia di Bergamo

Via G. B. Pozzi, nr. 6 – Tel. 035986012 – Fax 035980121 – P.I. 00646930164

STATUTO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2004

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 COMUNI

1. Il Comune di Solto Collina è Ente Autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente Statuto. Ha altresì autonomia impositiva che svolge nell'ambito delle leggi, del proprio Statuto e dei propri regolamenti.

ART. 2 STEMMA – GONFALONE

1. Il Comune ha come suo segno distintivo un proprio gonfalone e un proprio stemma.
2. Il Sindaco nelle pubbliche ricorrenze ha facoltà di autorizzare l'uso del gonfalone.

ART. 3 TERRITORIO

1. Il Comune di Solto Collina comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il Piano Topografico, la superficie territoriale si estende per circa Kmq. 12 e confina con i Comuni di Fonteno, Endine Gaiano, Sovere, Pianico, Castro e Riva di Solto.
2. Il territorio di cui al precedente Comma comprende:
 - SOLTO COLLINA, capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi Organi Istituzionali e degli uffici;
 - ESMATE – frazione.

ART. 4 FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi ed uguali i diritti di tutti i cittadini.

4. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.
5. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della Legge 10.04.1991, n. 125.

ART. 5

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA'

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità Sanitaria Locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
3. Il Comune solo o associato con altri Comuni, A.S.L., Provincia o Regione, programma e realizza per gli Utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai diversamente abili ed agli invalidi.

ART. 6

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ART. 7

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali ricreative e sportive, portatrici di interessi collettivi, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni.

ART. 8

FUNZIONI DEL COMUNE NELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica, assicurando nell'ambito delle sue competenze, i locali ed una partecipazione agli oneri.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

ART. 9

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune promuove lo sviluppo dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo adottando iniziative atte a stimolarne l'attività.
2. Sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

ART. 10
FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA E DI TUTELA
DELL'AMBIENTE DA INQUINAMENTI

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, artigianali, commerciali. Promuove, inoltre, la salvaguardia del territorio .
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
5. Il Sindaco, o suo delegato, esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

ART. 11
COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di Stato Civile, di Statistica e di Leva militare.
2. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale che gli vengano affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
3. Il Comune prevede forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze alle attività delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite, in base al criterio di proporzionalità rispetto al numero dei Consiglieri Comunali.

ART. 12
ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale, o un impiegato da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 13
IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera Comunità, senza vincolo di mandato, è libero di esprimere le proprie opinioni ed è responsabile dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, secondo le proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

ART. 14
DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti.
3. La decorrenza può essere pronunciata dal Consiglio Comunale, dopo il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

ART. 15
POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 16
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni dalla Carica di Consiglieri sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 17
CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, a parità di voti è Consigliere Anziano il Consigliere che ha più anni di esperienza nell'Amministrazione dello stesso Ente.

ART. 18
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppo, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale .
2. Qualora non si eserciti la facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato maggior numero di voti per ogni lista.

ART. 19
COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto dei diritti della minoranza .
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanze di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute all'audizione del Sindaco e degli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 20
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle sue attribuzioni, e in particolare definendo:
 - La nomina del Presidente della Commissione;
 - Metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 21
POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ART. 22
PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti.
2. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco neo eletto e deve essere convocata dallo stesso entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale e si deve effettuare entro dieci giorni dalla convocazione.

ART. 23
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
3. Sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte che riguardano i seguenti atti fondamentali:
 - Linee programmatiche di bilancio;
 - Bilanci annuali e pluriennali;
 - Relazioni Previsionali e programmatiche;
 - Rendiconto della gestione.
4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
5. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.
6. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento (approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri) che detta in particolare le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte.
7. Il Regolamento indica il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

ART. 24
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE.

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente.

ART. 25
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri votanti.

ART. 26
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal Regolamento e dalla Legge.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 27
VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I ELEZIONE- DURATA IN CARICA- REVOCA

ART. 28 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero variabile di assessori come previsto dall'art. 47 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000, fino al massimo di cinque.
3. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri, di accedere alle informazioni e di depositare proposte, interrogazioni e mozioni.
5. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, l'organo e gli istituti della decadenza, sono disciplinati dalla Legge;
Non possono comunque far parte della Giunta Comunale coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela e affinità entro il terzo grado, di affiliazione e coniugi.
6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione in Consiglio.

ART. 29 ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, e cioè gli Assessori, anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, e fra di essi il Vicesindaco, dandone comunicazioni al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

ART. 30 INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE.

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge.

ART. 31
DURATA IN CARICA – SURROGAZIONI

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 32
REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato davanti al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta, non comporta obbligo di dimissioni .
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.
6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi si provvede a norma di Legge.
7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.
8. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

ART. 33
DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale. Esse diventano irrevocabili e producono gli effetti previsti dalla legge trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

ART. 34
DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) Negli altri casi previsti dalla legge.

SEZIONE II
ATTRIBUZIONE – FUNZIONAMENTO

ART. 35
ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale raggruppati per settori omogenei.
2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro Assessorati;
3. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite, su proposta del Sindaco, con apposito provvedimento;
4. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
5. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

ART. 36
ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali, nonché nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale ed al Sindaco.
3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale;
5. Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore, convenuto e/o terzo, nella sua qualità di rappresentante *pro-tempore* del Comune, provvedendo alla nomina dei difensori e approva transazioni.

ART. 37
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati nel numero fissato dal presente Statuto.

CAPO IV
IL SINDACO

ART. 38
FUNZIONI

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale ed è il Presidente del Consiglio e della Giunta Comunale.

2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale del governo nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle Leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi e del presente Statuto.
4. Pur trattandosi di funzioni statali e regionali il Sindaco, per adempierle, può avvalersi dell'apparato burocratico Comunale.

ART. 39

ATTRIBUZIONI QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Il Sindaco, inoltre, esercita le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 08.12.1970 n. 996, approvato con D.P.R. 06.02.1981 n. 66.
4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

ART. 40

ATTRIBUZIONI QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione, esercita le competenze e funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti, ed in particolare:
 - a) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce loro l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 50 co. 10 D.Lgs. 18.8.2000 n.267, ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna;
 - b) nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - c) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - e) coordina l'attività politico-amministrativa del Comune, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi, e presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informazioni ed atti anche riservati, e promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

- f) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- g) promuove e conclude accordi di programma nei casi e secondo quanto previsto dall'art. 34 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e stipula nell'interesse dell'Ente le convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- i) convoca i comizi per i referendum comunali;
- l) rilascia le autorizzazioni di pubblica sicurezza;
- m) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

ART. 41 IL VICE SINDACO

1. Il Sindaco delega un assessore da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.
3. Nel caso di contemporanea assenza o di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 42 COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi. Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del C.C. in materia di obbligazioni e contratti anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente all'Autorità giudiziaria competente. I modi e le forme delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

ART. 43 FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE.

In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite

assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

L'Organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile, attraverso la stampa locale e/o i mezzi audiovisivi.

Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli Uffici preposti a seguire le pratiche. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 44

PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

I cittadini, singoli e associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto e in duplice copia alla segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro sessanta giorni. Il Sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei quindici giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti ed responsabili. Ove i termini sopraccitati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli Uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro trenta giorni. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato, ove sussistano specifiche ragioni che non consentano la conclusione nei tempi previsti. Dovranno comunque essere indicate le ragioni della proroga. Nel caso di istruttoria negativa ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i quindici giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

ART. 45

REFERENDUM CONSULTIVI

1. È ammesso il *referendum* consultivo in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti *referendum*: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.
3. Soggetti promotori del *referendum* possono essere:
 - a) il venti per cento del corpo elettorale del Comune;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Il *referendum* non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto di interesse comunale o provinciale.

ARTICOLO 46

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

ARTICOLO 47

DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati, che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelle esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ARTICOLO 48

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

CAPO II

L'AZIONE POPOLARE

ARTICOLO 49

LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso, per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dell'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 50 FINANZA LOCALE

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune, ha altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
 - a. Imposte dirette;
 - b. Addizionali e partecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c. Tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d. Trasferimenti regionali e statali;
 - e. Altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - f. Risorse per investimenti;
 - g. Altre entrate.
4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Nel caso in cui lo stato o la regione provvedano con legge, ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero, determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

ART. 51 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'Ordinamento finanziario e contabile del Comune si conforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, nonché del bilancio pluriennale. Il bilancio e i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di Ragioneria.

ART. 52 RISULTATI DI GESTIONE

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e ai risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto che comprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.
2. Il Conto Consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 53
REVISIONE ECONOMICA – FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un solo Revisore dei conti, che dovrà appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - a) iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
 - b) iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti;
 - c) iscritti nell'Albo dei Ragionieri.Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
3. Il revisore, in conformità allo Statuto ed al Regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare al Conto Consuntivo.
4. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore dei conti risponde della verità della sua attestazione ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. La revoca del Revisore è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione degli addebiti da parte del Sindaco all'interessato, al quale è concesso il termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, il Consiglio Comunale provvede alla nomina del nuovo revisore entro trenta giorni.

CAPO II
PROPRIETA' COMUNALE

ART. 54
BENI COMUNALI

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone. I beni si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I[^]
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 55
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune conforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo,

spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettante al Segretario Comunale ed ai dirigenti.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità al presente Statuto.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

ART. 56 PERSONALE

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento, adottato dalla Giunta Comunale, in conformità al presente Statuto, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.
2. Nelle materie soggette a riserva di legge, ovvero sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, riservate ad atti normativi o amministrativi, l'attività regolamentare ed organizzativa dell'ente è esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo tale da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
3. Il regolamento individua le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura amministrativa ed il raccordo con la direzione politica dell'Ente e disciplina:
 - la dotazione organica del personale;
 - le procedure per l'assunzione del personale;
 - l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - l'attribuzione al Segretario Comunale ed ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

CAPO III IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 57 RUOLO E FUNZIONI

1. Il Segretario comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo.
Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, dei singoli Consiglieri e degli uffici, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

4. Il Segretario comunale inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
5. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti all'Ente, riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia, cura la notificazione al Sindaco neo-eletto dell'avvenuta proclamazione alla carica.
6. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale del Comune.
7. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari in possesso della qualifica funzionale apicale.
8. E' facoltà del Comune stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreteria Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali.

ART. 58

FORME COLLABORATIVE- CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi.

ART. 59

CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio con altri Enti Locali per gestire funzioni e servizi.
2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente e deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi e/o funzioni attraverso il modulo consortile.

ART. 60

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'interazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione

- dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e regolare i rapporti tra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite.

ART. 61
REGOLAMENTI

Il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.


Il Regolamento resterà pubblicato dopo l'adozione per quindici giorni all'Albo Pretorio Comunale e, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà esecutivo nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione salvo che sia altrimenti specificatamente disposto.

ART. 62
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del T.U.E.L. 267/2000.

ART. 63
ENTRATA IN VIGORE

1. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
3. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.



INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	Comuni
Art.2	Stemma e Gonfalone
Art.3	Territorio
Art.4	Funzioni del Comune
Art.5	Funzioni del Comune nel settore della sanità
Art.6	Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
Art.7	Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
Art. 8	Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica
Art. 9	Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico
Art. 10	Funzioni del Comune in materia di Edilizia Pubblica e di tutela dell'Ambiente da inquinamenti
Art. 11	Compiti del Comune
Art. 12	Albo Pretorio

TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13	Il Consigliere Comunale
Art.14	Doveri del Consigliere Comunale
Art.15	Poteri del Consigliere
Art.16	Dimissioni del Consigliere
Art.17	Consigliere Anziano
Art.18	Gruppi Consiliari
Art.19	Commissioni
Art.20	Attribuzioni delle commissioni

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art.21 Poteri del Consiglio Comunale
- Art.22 Prima adunanza
- Art.23 Convocazione del Consiglio Comunale
- Art.24 Numero legale per la validità delle sedute
- Art.25 Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art.26 Pubblicità delle sedute
- Art.27 Votazioni

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
SEZIONE I
ELEZIONE – DURATA IN CARICA – REVOCA

- Art. 28 Composizione della Giunta Comunale
- Art.29 Elezione del Sindaco e degli Assessori
- Art.30 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 31 Durata in carica – surrogazioni
- Art. 32 Revoca della Giunta Comunale
- Art. 33 Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori
- Art. 34 Decadenza della carica di Sindaco e di Assessore

SEZIONE II
ATTRIBUZIONE – FUNZIONAMENTO

- Art. 35 Organizzazione della Giunta
- Art. 36 Attribuzione della Giunta
- Art. 37 Adunanze e deliberazioni

CAPO IV
IL SINDACO

- Art. 38 Funzioni
- Art. 39 Attribuzioni quale Ufficiale di Governo
- Art. 40 Attribuzioni quale Capo dell'Amministrazione
- Art. 41 Il Vice Sindaco

**TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

- Art. 42 Collaborazione dei Cittadini
Art. 43 Forme di consultazione della popolazione
Art.44 Procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte
Art. 45 Referendum Consultivi
Art. 46 Effetti del Referendum
Art. 47 Diritti di accesso
Art. 48 Diritto di informazione

**CAPO II
L'AZIONE POPOLARE**

- Art. 49 La pubblicità degli atti

**TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA'
CAPO I
LA GESTIONE ECONOMICA**

- Art. 50 Finanza Locale
Art. 51 Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 52 Risultati di gestione
Art. 53 Revisione economica – finanziaria

**CAPO II
PROPRIETA' COMUNALE**

- Art. 54 Beni Comunali

**TITOLO V
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
CAPO I
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

- Art. 55 Principi e criteri direttivi

Art. 56 Personale

**CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE**

Art. 57 Ruolo e Funzioni

Art. 58 Forme Collaborative – convenzioni

Art. 59 Consorzi

Art. 60 Accordi di programma

Art. 61 Regolamenti

Art. 62 Revisione dello Statuto

Art. 63 Entrata in vigore